



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 03 MAG. 2023

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi dell'Aquila per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia: specializzando dott. Manuel Giovanni Mazzoleni.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 03 MAG. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai conti economici del Bilancio dell'anno 2023, per il periodo 16.05.2023 – 31.10.2023, per complessivi € 691,97€, così suddivisi:
- n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 552,24;
- n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 63,72;
- n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 2,01;
- n. 51001000001 "Prestazioni sanitarie da Pubblico" per € 74,00;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 03 MAG. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini - CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini - CTO;

Premesso che con nota del 13.07.2022, agli atti, l'Università degli Studi dell'Aquila ha avanzato richiesta di frequenza, presso la UOC di Chirurgia Anca Displasica dell'ASST Gaetano Pini - CTO, del dott. Manuel Giovanni Mazzoleni, iscritto al IV anno della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo, per attività di formazione extra rete da espletarsi per il periodo dal 16.05.2023 al 31.10.2023;

Visti:

- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università"*;
- il D.Lgs 17.08.1999 n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"* che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04.02.2015 n. 68 *"Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria"*;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13.06.2017 n. 402 *"Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015"*;

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: *"al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis...."* e *"con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del _____

posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

Atteso che il Direttore della UOC di Chirurgia Anca Displasica, Prof. Pietro Simone Randelli, con specifico riferimento ai requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, con nota e-mail del 17.04.2023, ha confermato il possesso in capo alla UOC da lui diretta, di ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano, frequentanti la struttura;

Dato atto che è stato individuato quale responsabile aziendale il Dott. Filippo Randelli a cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione integrative nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione da sottoscrivere;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO, l'impegno a:
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
 - sostenere i seguenti costi:
 - servizio mensa: € 4,50/pasto/specializzando (come da deliberazione aziendale n. 54 del 10.02.2022);
 - servizio di lavaggio camici: € 0,44/die + IVA;
 - rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
 - garanzia sorveglianza sanitaria: € 74,00=oltre eventuali prestazioni sanitarie aggiuntive *ad personam*;
 - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università degli Studi dell'Aquila, l'impegno a:
 - individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

Dato atto che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 16.05.2023 al 31.10.2023;

Considerato l'interesse tra le parti alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore UOC Chirurgia Anca Displasica, conservati in atti;

Dato atto, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 691,97=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2023, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 03 MAG. 2023

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi dell'Aquila, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica presso la UOC Chirurgia Anca Displasica dell'ASST Gaetano Pini – CTO, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione Ortopedia e Traumatologia del suindicato Ateneo, da parte della dott. Manuel Giovanni Mazzoleni;
2. di individuare il Dirigente Medico della UOC Chirurgia Anca Displasica, dott. Filippo Randelli, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 16.05.2023 al 31.10.2023, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 691,97=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2023, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 03 MAG. 2023

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi
Atti n. 2023-1.1.3/1.14



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 03 MAG. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 03 MAG. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Trippa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA
TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668 (di seguito indicata "soggetto promotore") rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Direttore del Dipartimento di **Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente (MESVA)** dell'Università degli Studi di L'Aquila Prof. Guido Macchiarelli domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università.

E

L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO, con sede legale in Milano, C.F. e P.I. 09320530968, (di seguito indicata "soggetto ospitante"), rappresentata legalmente dal Direttore Generale, dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa;

PREMESSO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Il D.Lgs. 368 del 17 agosto 1999 ed in particolare il Titolo VI disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- tale Decreto, all'allegato 1, prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- l'Università degli Studi dell'Aquila, ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale per la Scuola di Specializzazione in **ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA** di seguito per semplicità denominata Scuola di Specializzazione;
- l'ASST Gaetano Pini - CTO d'ora in avanti denominata soggetto ospitante ha interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in **ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA** dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione, nella seduta del 07-04-2023 nell'ambito del progetto formativo individuale, ha deliberato, approvando la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa dello specializzando Dott. MAZZOLENI MANUEL GIOVANNI presso l'ASST G. Pini - CTO di Milano al fine di permettere un adeguato svolgimento dei corsi soprattutto per quanto riguarda argomenti applicativi che rivestono carattere tecnico pratico con particolare riferimento ad attività cliniche, chirurgiche e di ricerca;
- tale richiesta della Scuola di Specializzazione è stata recepita dal Consiglio del Dipartimento MESVA dell'Università che, nella seduta del 19-04-2023, ha approvato la stipula della presente convenzione;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte

della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura; il soggetto ospitante dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso l'UOC Chirurgia Anca Displasica diretta dal prof. Pietro Simone Randelli (direttore *ad interim*), per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Ortopedia e Traumatologia, il Dott. MAZZOLENI MANUEL GIOVANNI nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 19/05/1988 e residente a VIMODRONE, VIA A. MANZONI 11, 20090, MILANO codice fiscale MZZMLG88E19C5230 regolarmente iscritto alla Scuola di Specializzazione in ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA diretta dal Prof. CALVISI VITTORIO.

Art. 3 - Durata dell'attività formativa

La validità della convenzione è di 6 mesi dal 16.05.2023 al 31.10.2023, come specificato nel progetto formativo, e nel caso in cui la sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo sopra indicato decorrerà dalla data della sua sottoscrizione. La convenzione potrà essere prorogata tramite lettera di intenti scritta tra le Parti.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, in osservanza al disposto del richiamato Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402.

Il periodo di attività formativa si svolge per la durata complessiva continuativa di 6 mesi e comunque non Superiore a 18 mesi, che decorrerà entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione.

Art. 4 - Luoghi e tempi

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della UOC Chirurgia Anca Displasica, diretta dal prof. Pietro Simone Randelli, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale;

Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel progetto formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor universitario, il Prof. Vittorio Calvisi, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 - Tutor aziendale

Il periodo di attività formativa si svolge sotto la guida del dott. Filippo Randelli dirigente medico della UOC Chirurgia Anca Displasica indicato come tutor.

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso la struttura è affidato al tutor, il quale provvede, nel corso dell'attività formativa, a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione dell'Università la frequenza dello specializzando, in ogni caso prima della data in cui si svolgerà, in seduta unica, l'esame di profitto per il passaggio d'anno.

Art. 10 - Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche unificate tra le diverse Scuole e a cadenza mensile.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Lo specializzando è tenuto ad osservare la legge in materia di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 11 - Tutela assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. L'Azienda risponde per la responsabilità civile contro terzi e per i rischi professionali dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa presso di essa, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti, mediante il Progetto regionale di gestione diretta dei sinistri. Provvede, altresì, alla copertura dei rischi derivanti da infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione.

Quanto sopra in ottemperanza al disposto dell'art. 41, comma 3, del D.lgs n. 368/99 ed ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 07/11/2012 n. 13 e s.m.i. - Artt. 2 e 6, c. 4

Art. 12 - Prevenzione e Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione al medico in formazione della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna all'Azienda di copia dell'attestazione finale. *In caso di mancata produzione delle attestazioni dei corsi sulla sicurezza, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dall'Azienda secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;*

b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, l'Azienda si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica integrativa di quella già effettuata dall'Università;

c) sull'Azienda ricadono gli obblighi, di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.lgs. 81/08 nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti.

Al medico competente dell'Azienda, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia:

- l'ultimo giudizio di idoneità formulato dal medico competente dell'Università;
- gli ultimi esami ematici eseguiti (comprensivi di sierologia virologica per epatite B e C);
- il libretto vaccinale o sierologia virologica per morbillo, varicella, rosolia, parotite;
- il referto dell'ultima Mantoux/Quantiferon eseguito/i.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e il lavoratore/specializzando coinvolto in questa attività sia classificato esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. 101/2020 e s. m. i. per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti di Radioprotezione nominati dai rispettivi Enti sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.lgs. 101/2020 e s. m. i, secondo modalità da trattare anche direttamente.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dall'Azienda in relazione al D.lgs. 101/2020 e s.m.i.

Se il lavoratore/specializzando svolge presso l'Azienda attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, l'Esperto di Radioprotezione incaricato dall'Azienda sarà responsabile della valutazione dello specifico rischio che sarà comunicata all'Esperto Qualificato dell'Università.

Nel caso in cui lo specializzando risultasse classificato come lavoratore esposto, il soggetto ospitante si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e di conseguenza, nel caso di lavoratori classificati di Categoria A, a trascrivere le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione mentre, nel caso di lavoratori classificati di Categoria B, a trasmettere all'Esperto di Radioprotezione dell'Università, con la periodicità delle letture dei dosimetri personali, i dati dosimetrici del lavoratore.

Il lavoratore/specializzando si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte dall'Azienda coadiuvato dal proprio Esperto di Radioprotezione. L'Azienda provvede a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Gli Esperti di Radioprotezione dei due Enti per le competenze del datore di lavoro previste dalla normativa in materia, sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di dette norme, secondo modalità anche da trattare direttamente.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, fornisce inoltre il camice contrassegnato da apposito cartellino alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e, per l'effetto, di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento"), del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché, dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito denominato il "Garante"). Simile rapporto determina l'insorgere, per ambedue le Parti, di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale le Parti, nell'esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo, a:

- adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile;
- dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento, nonché, alle istanze da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambe;
- trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

Pertanto anche gli specializzandi che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i tirocinanti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 15 - Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 16 – Registrazione e norma finale

L'imposta di bollo è a carico del Dipartimento universitario.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Art. 17 - Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Milano,

Per l'Università degli Studi dell'Aquila
Il Direttore del Dipartimento MESVA
Prof. Guido MACCHIARELLI

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Direttore Prof. Vittorio Calvisi

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Dott. Mazzoleni Manuel Giovanni

**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE EXTRA RETE PRESSO LA
UOC DI CHIRURGIA DI ANCA DISPLASICA PRESIDIO OSPEDALIERO
GAETANO PINI DI MILANO**

DATI ANAGRAFICI DELLO SPECIALIZZANDO

Cognome e nome: Mazzoleni Manuel Giovanni
Luogo e data di nascita: Cernusco Sul Naviglio (MI), 19/05/1988
Indirizzo di residenza: Via A. Manzoni, 11, Vimodrone (MI)
Codice fiscale: MZZMLG88E19C523O
Recapito telefonico: 3488191099
Recapito mail: manuelmazzoleni4@gmail.com

DATI AZIENDA SEDE DI TIROCINIO

Ragione sociale: Presidio Ospedaliero Pini, Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, ASST Gaetano Pini – CTO
Indirizzo della sede legale: Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1, 20122
Codice fiscale e P.IVA: 09320530968
Tel: 02 582961

ORE SETTIMANALI PREVISTE: 36 ORE

PERIODO TIROCINIO: 6 mesi, dal 16/05/2023 al 31/10/2023

OBIETTIVI E MODALITA' DEL TIROCINIO

Il Dottor Mazzoleni Manuel Giovanni si recherà presso la UOC di Chirurgia di Anca Displasica del Presidio Ospedaliero Gaetano Pini di Milano, sotto la tutorship del Dott. Randelli Filippo, al fine di perfezionare un percorso di apprendimento della chirurgia conservativa dell'anca, con particolare interesse allo studio delle tecniche chirurgiche mininvasive artroscopiche ed endoscopiche del trattamento delle patologie di conflitto Femoro-Acetabolare intra- ed extra-articolare e patologie articolari e peri-articolari dell'Anca. Nello specifico l'obiettivo del medico in formazione è sviluppare le capacità e competenze per adottare un approccio integrato clinico e chirurgico nel trattamento delle patologie dell'anca che affliggono il giovane adulto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Direttore Prof. Vittorio Calvisi

Università degli Studi dell'Aquila
Firma del Direttore della Scuola di Specializzazione
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Prof. Vittorio Calvisi

Firma per accettazione del Tutor responsabile dello specializzando della UOC dell'ente
ospitante

Dott. Filippo Randelli

Firma dello Specializzando

Dott. Manuel Giovanni Mazzoleni